



CIRCOLARE N. 35

*Roma:* 10 MAR. 1994 19

*Ministero del Tesoro*  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
Servizio Coordinamento Bilanci

*Divisione I*

*Prot. N. 123216 Allegati vari*

*Oggetto* : Previsioni di bilancio  
per l'anno 1995 e per  
il triennio 1995 -1997.

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- A tutti i Ministeri
- A tutte le Amministrazioni Autonome
- A tutte le Ragionerie Centrali presso i Ministeri e le Amministrazioni Autonome

e, per conoscenza

- Alla Corte dei Conti

LORO SEDI

**PREMESSA**

Il 1994 ha sancito l'avvio dell'Unione Europea, con la seconda fase del processo di attuazione del disegno comunitario. In tale ambito, l'Italia ha portato avanti il processo di risanamento della finanza pubblica in armonia con gli impegni assunti, modificando sensibilmente le anomale tendenze di fondo mediante provvedimenti strutturali, lungo la strada della convergenza europea.

L'anno appena concluso costituisce in proposito un punto di svolta, che pone le premesse per l'avvio del circolo virtuoso da tempo auspicato teso al raggiungimento dei traguardi stabiliti.

Coerentemente, l'impostazione delle politiche di bilancio del triennio 1995-1997 deve avere come punto di riferimento il perseguimento fin dal primo anno dell'obiettivo della stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, invertendone la consolidata tendenza alla

L'originale della presente Circolare è depositata presso l'Ufficio di Segreteria del Ministero del Tesoro, in viale Mazzini, 10, Roma, tel. 06/47521.



crescita con significative riduzioni nei due anni successivi.

1. - La finanza pubblica nel 1993 ha evidenziato confortanti segnali sulla via della riduzione del fabbisogno del settore statale: dopo tre anni di sostanziale invarianza, la sua incidenza sul prodotto interno lordo si è ridotta di quasi un punto, attestandosi intorno al 9,8 per cento (circa 153.000 miliardi). L'avanzo nelle operazioni finali, al netto della spesa per interessi (avanzo primario), ha raggiunto i 27.000 miliardi, pari all'1,7 per cento del PIL.

Tali risultati sono stati conseguiti nonostante il negativo andamento della situazione economico-finanziaria, caratterizzata da un sensibile divario tra la crescita sperata ancora in settembre (+0,4 per cento) e la flessione del PIL registrata a consuntivo (intorno al mezzo punto percentuale).

La più recente evoluzione dei principali indicatori induce a ritenere non agevole il raggiungimento delle previsioni di crescita dell'economia a suo tempo formulate per l'anno in corso. La riduzione del tasso medio di inflazione dal 4,2 per cento conseguito nel 1993 al 3,5 per cento programmato per il 1994 potrebbe rivelarsi problematica; la recente rilevante discesa dei tassi di interesse potrebbe attenuarsi e, al limite, arrestarsi.

In tale situazione l'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni dalle previsioni di bilancio va confermata; la conseguente riconsiderazione dell'intervento pubblico costituisce la premessa indispensabile per la revisione degli obiettivi di finanza pubblica da definire nel documento programmatico per il prossimo triennio.

Nel frattempo, la predisposizione delle nuove previsioni di bilancio può avere come utile punto di riferimento quanto meno gli obiettivi individuati nel precedente documento di programmazione economico-finanziaria, sui quali, tra l'altro, è stato costruito il procedimento di monitoraggio concordato con l'Unione europea in relazione anche all'erogazione delle tranches previste

dal prestito comunitario.

2. - Anche l'ultima sessione di bilancio ha confermato la correttezza dell'impostazione complessiva dei documenti relativi alla manovra di finanza pubblica. Valorizzando i ruoli distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, la manovra è stata approvata ed emanata in tutte le sue componenti normative entro il 31 dicembre 1993, garantendone la completa e tempestiva definizione e rendendo superfluo il formale ricorso alla tecnica dei fondi negativi preferita nell'occasione dalle Camere.

Tra i risultati più rilevanti della manovra di bilancio per il 1994, risulta la conferma, per il secondo esercizio consecutivo, della sostanziale invarianza in termini di competenza delle spese finali al netto degli interessi rispetto all'anno precedente.

Ad esso hanno concorso sia la modifica della legislazione vigente, sia l'applicazione rigorosa di criteri restrittivi nel quadro degli assetti normativi e organizzativi esistenti.

La spesa interessata da questi ultimi è minore rispetto a quella modificabile con specifici interventi normativi, ma risulta pur sempre rilevante ai fini della complessiva azione di contenimento e di razionalizzazione.

In proposito, va confermata l'esigenza di una decisa inversione di tendenza nel consueto processo di formazione dei bilanci pubblici, ispirato generalmente al criterio della spesa storica di tipo incrementale rispetto alle occorrenze degli anni precedenti: Tale modo di procedere ha determinato un notevole grado di irrigidimento della spesa, di per sé già elevato, in alcuni casi tendendo ad innalzarne il livello al di là delle effettive necessità; gli interventi specifici per ulteriori esigenze sono stati di solito portati a giustificazione di nuovi incrementi degli stanziamenti.

Va ricordato, invece, che in ogni stato di previsione esistono margini di manovra sui quali occorre esercitare l'impegno correttivo: si appalesano più agevolmente comprimibili le spese per acquisto di beni e servizi, gli investimenti diretti e i trasferimenti ad enti decentrati di spesa, o ad altri soggetti, per i quali l'entità delle somme da trasferire non è vincolata da predeterminazioni legislative.

Per la spesa relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre, in sede di previsione annuale, procedere ad un puntuale e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi, per rapportare ad essi non solo la parte incrementale dello

stanziamento, ma il suo intero ammontare.

Lo schema che più sembra rispondere a queste esigenze è quello del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilità per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; nonché distinguendo le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati degli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti demandati; con riferimento al secondo, prima di decidere nuovi interventi occorre acquisire un più elevato grado di efficienza nel soddisfacimento dei bisogni già individuati. In mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di tali spese, si dovrà disporre la soppressione di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.

**Conclusivamente, l'impostazione delle previsioni per il 1995 dovrà essere ispirata, come per il recente passato, ad una conferma del criterio dell'invarianza complessiva, da perseguire anche con adeguati interventi normativi in sede di manovra di bilancio, in modo da compensare eventuali maggiori esigenze incompressibili.**

**2.1. - L'impostazione previsionale per la spesa relativamente flessibile va collocata, comunque, entro taluni criteri quantitativi di riferimento.**

**Per tali spese, individuabili negli oneri classificati nell'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli legislativamente predeterminati, si rende indispensabile prevedere, anche per il 1995, la loro invarianza nominale a livello complessivo, rispetto alle proposte di assestamento del bilancio per il 1994, nonché per gli anni 1996 e 1997 una loro espansione non superiore rispettivamente, al 2 per cento e all'1,5 per cento.**

**In vista di tali obiettivi, la manovra deve essere impostata e realizzata a livello di dotazioni di competenza; solamente il loro contenimento può consentire una modifica strutturale degli andamenti della finanza pubblica.**

**2.2. - In particolare, le spese per trasferimenti non previste da specifiche**

**disposizioni legislative sono da sottoporre ad una attenta e rigorosa analisi ai fini della loro eliminazione dalle previsioni di bilancio.**

Gli oneri in discorso riguardano erogazioni, sovvenzioni e contributi che, pur rientrando nella generale configurazione normativa dell'attività istituzionale dell'Amministrazione interessata, sono privi di specifica e particolare autorizzazione legislativa.

Pertanto, assume essenziale rilievo la fonte normativa dell'onere: l'assunzione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere, inoltre, espressa, cioè individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).

Sono da eliminare, conseguentemente, tutte le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai predetti requisiti, erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel cui ambito generale rientrano senza una specifica e particolare disciplina normativa di settore.

**2.3. - Quanto ai trasferimenti autorizzati da specifiche norme, l'esigenza di contenimento impone una severa e rigorosa revisione della legislazione in materia, allo scopo di pervenire quanto meno all'invarianza nominale per tre anni delle erogazioni a carico del bilancio.**

A tale scopo devono essere proposte modifiche alle norme vigenti attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni legislative di spesa nell'apposita Tabella E allegata al disegno di legge finanziaria.

Le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati devono, in via di massima, essere coperte con l'acquisizione diretta di mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi relativi ai servizi prestati.

**2.4. - Nell'ambito delle spese relativamente flessibili per acquisti di beni e servizi occorre riconsiderare puntualmente le dotazioni per studi, indagini, rilevazioni, comitati, commissioni, speciali incarichi, pubblicità e simili, al fine di pervenire ad una loro eliminazione o almeno ad un**

**loro significativo ridimensionamento.**

Trattasi, infatti, di spese a fronte di servizi che, in via di massima, dovrebbero essere svolti direttamente dalla struttura amministrativa, la quale soltanto in casi eccezionali di necessità e urgenza dovrebbe far ricorso ad apporti esterni. Ne consegue che potranno essere assentite eccezionalmente soltanto le dotazioni assolutamente indispensabili ad assicurare la prosecuzione dell'attività amministrativa.

Il perseguimento di tale obiettivo per talune spese di acquisto di beni e servizi viene agevolato sia dalla possibilità di operare in via amministrativa variazioni compensative (per il 1994, art. 24, comma 2, della legge di bilancio), sia dal vincolo posto al loro incremento (art. 14, comma 2 bis, del D.L. n. 367/91, convertito con legge n. 8/92).

**2.5. - Lo stesso criterio di invarianza nominale si applica alle spese di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale, per le quali è necessario procedere ad una ridefinizione dei relativi programmi e progetti, tenendo conto del mutato contesto internazionale e dell'assunzione sul piano operativo del "nuovo modello di difesa", con una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento della difesa, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi.**

Al raggiungimento dell'obiettivo può concorrere una più diffusa applicazione della norma della legge di bilancio che consente variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto di beni e servizi del Dicastero della Difesa (per il 1994: art. 13, comma 16).

**3. - Le misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge costituiscono l'altro rilevante strumento, quantitativamente più importante, per pervenire ad un effettivo contenimento della spesa pubblica.**

In particolare, attraverso la rimodulazione delle spese e degli accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi che sono sottoposti o si ritiene di sottoporre all'esame parlamentare, occorre assicurare non solo il massimo contenimento possibile delle

**dotazioni di competenza, in rapporto alla concreta capacità operativa dell'Amministrazione, ma anche l'invarianza complessiva degli stanziamenti, al netto degli interessi.**

**4. - Le indicate linee di impostazione della manovra di bilancio per il 1995 e per il triennio 1995-1997 vanno inserite nel quadro complessivo degli obiettivi da perseguire che sinteticamente si possono così indicare:**

**a) il gettito delle entrate tributarie, da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, deve tener conto delle più aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano. In particolare, le ipotesi da assumere al momento, in assenza di indicazioni più puntuali, sono una crescita nominale del PIL dell'ordine del 4,5 - 5 per cento nel 1995, del 4 - 4,5 per cento nel 1996 e nel 1997, tenuto conto dei tassi programmati di inflazione;**

**b) le spese correnti al netto degli interessi dovranno essere contenute, per il 1995, entro il livello risultante dalle previsioni assestate del bilancio per il 1994; nel loro ambito, quelle discrezionali non potranno superare le previsioni iniziali per il 1994. Nel successivo biennio le spese di personale e per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni non potranno incrementarsi oltre il 2 per cento nel 1996 e l'1,5 per cento nel 1997; le altre spese correnti dovranno conservare l'invarianza nominale;**

**c) le spese in conto capitale nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 2,5 per cento nel 1995, al 2 per cento nel 1996 ed all'1,5 per cento nel 1997. A tali incrementi potrà farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, degli interventi prioritari e una volta verificato che non vi siano, nè siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilità di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati;**

d) fermi restando gli obiettivi di cui sopra, la proposizione di nuove autorizzazioni di spesa da includere nel disegno di legge finanziaria per il 1995 potrà essere formulata solo individuando ulteriori riduzioni compensative delle dotazioni già autorizzate.

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.

\*  
\* \* \*

Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

*[Handwritten mark]*

IL MINISTRO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## **PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1995 E PER IL TRIENNIO 1995 - 1997**

### **NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI**

**N.B.:** I Direttori delle Ragionerie Centrali - alle quali l'articolo 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive. Particolare attenzione va rivolta alle indicazioni di cui ai punti 5.5, 5.11 e 5.12.

## **1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI**

**1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate, il progetto di bilancio 1995 e il bilancio pluriennale 1995-1997 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come sostituiti dalla legge n. 362 del 1988 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente (quello pluriennale anche nella versione programmatica) e sono destinati a recepire gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati dopo l'approvazione di questi ultimi, in forza di apposite note di variazioni al progetto medesimo.**

**Per contribuire a delineare la manovra correttiva, le proposte di previsione per il nuovo bilancio annuale e per il bilancio pluriennale 1995-1997 - da elaborare in piena attuazione delle direttive impartite nella circolare, che qui si intendono integralmente richiamate - devono essere accompagnate da un documento illustrativo delle modifiche da apportare alla legislazione vigente al fine di ricondurre ogni scostamento delle nuove previsioni agli obiettivi prima richiamati.**

**Il documento in parola, del tutto analogo a quello richiesto negli anni passati, dovrà articolarsi con riferimento alla spesa nelle consuete cinque sezioni:**

**- nella prima, per ogni legge di spesa a carattere pluriennale, dovranno essere precisate le quote da indicare nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, nonchè, globalmente, l'eventuale stanziamento residuale da iscrivere negli anni 1998 e successivi (art. 11, comma 3, lettera c), legge n. 468 del 1978); inoltre, per ciascuna "tranche" di spesa pluriennale relativa al 1995 dovrà anche essere indicata la parte che verrà a tradursi in pagamenti effettivi nel predetto anno finanziario; si dovranno altresì indicare i pagamenti in conto residui relativi a ciascun provvedimento legislativo. Nel medesimo contesto, ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2, della legge n. 468**

del 1978, andranno altresì segnalate e debitamente giustificate, contenendole al massimo - in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle spese ivi previste - le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale per le quali si ritenga necessario disporre della facoltà di assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata per gli anni successivi al 1995, nonché di quelle per le quali è invece possibile determinare una limitazione dell'impegnabilità al 50 per cento;

- analogamente, nella seconda sezione, per tutte le specifiche leggi di spesa che hanno demandato la determinazione dello stanziamento annuo alla legge finanziaria (art. 11, comma 3, lettera d), legge n. 468), dovranno essere indicate le quote da iscrivere nella Tabella C per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, nonché, relativamente alla quota 1995, la corrispondente autorizzazione di cassa;

- nella terza, potranno elencarsi per l'anno 1995 gli oneri per l'eventuale rifinanziamento di autorizzazioni legislative di spesa in conto capitale scadute nel 1994 relative ad interventi di sostegno dell'economia (art. 11, comma 3, lettera f), legge n. 468);

- nella quarta, dovranno elencarsi le iniziative legislative recanti nuove o maggiori spese, ognuna delle quali dovrà essere codificata secondo i criteri delle classificazioni economica e funzionale. Ciò al fine di determinare l'accantonamento da preordinare in unica voce sotto ciascun Ministero, come già effettuato per le Tabelle A e B allegate alla Legge Finanziaria 1994.

Per dette iniziative, oltre a indicarsi l'onere per l'anno 1995, per ciascuno dei due anni successivi, e per l'intera durata del provvedimento, devono essere contestualmente individuate le proposte correttive della legislazione in essere, valutabili nei loro riflessi finanziari in termini di economie di spesa, le quali vanno rivolte alla copertura delle nuove iniziative proposte (art. 11, comma 3, lettere e) e g), legge n. 468).

**In assenza di questa compensazione nessuna proposta di considerazione nei fondi speciali potrà essere presa in esame; lo stesso criterio compensativo dovrà applicarsi in relazione alle eventuali proposte di rifinanziamento da considerare nella terza sezione ai fini della inclusione nell'apposita tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), legge n. 468 del 1978.**

**Si precisa che devono essere chiariti con la massima cura:**

**a) I criteri di valutazione dell'onere complessivo, indicando le ipotesi di evoluzione dei costi prese in considerazione nel caso di spese a carattere pluriennale;**

**b) l'esistenza di automatismi o di meccanismi di indicizzazione che vincolano la crescita di taluni tipi di spesa a particolari parametri che possono rendere difficile o impossibile l'osservanza delle regole prefissate. A tal riguardo le proposte devono, in ogni caso, rivolgersi ad evitare operazioni di bilancio che differiscano, ad esercizi successivi, con la tecnica dei limiti di impegno, spese che non abbiano l'effettiva natura di spese di investimento o che comunque spostino su soggetti diversi dal Tesoro l'effettuazione di operazioni finanziarie, dilatando l'indebitamento del settore pubblico;**

**c) I tempi tecnici di attuazione dell'intervento, che - insieme alle possibilità operative dell'Amministrazione - ne condizionano la ripartizione temporale;**

**- nella quinta sezione, infine, dovranno essere indicate, sulla scorta dei criteri enunciati nella circolare, le prevedibili minori esigenze derivanti da inattualità totale o parziale degli obiettivi originari e le conseguenti riduzioni delle relative autorizzazioni legislative di spesa che si renda possibile inserire - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 468 del 1978 - nell'apposita tabella.**

**Le indicazioni contenute nelle prime quattro sezioni del**

**"documento" dovranno essere corredate da note illustrative nelle quali saranno forniti gli elementi di valutazione che dovranno rispondere alla duplice esigenza conoscitiva degli effetti delle proposte stesse in termini sia di competenza che di cassa.**

**Le proposte correttive della legislazione vigente, volte a conseguire economie di spesa o maggiori entrate, in quanto non attivabili nell'ambito del disegno di legge finanziaria, dovranno comunque essere segnalate, contestualmente al "documento", con l'allegazione dei relativi disegni di legge, onde consentire la valutazione collegiale del Governo circa la loro complementarietà e funzionalità alla complessiva decisione di bilancio 1995-1997.**

**Giova poi rammentare che nell'ambito dei disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria non possono rientrare iniziative comportanti nuovi o maggiori oneri.**

**1.2. - La proposizione di misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge è da considerarsi indispensabile, contestualmente all'azione correttiva sulla legislazione vigente.**

**Nel formulare le proposte di spesa, le singole Amministrazioni dovranno procedere a una revisione rigorosa delle singole dotazioni di bilancio, con particolare riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.**

**Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti d'innanzi indicate segnerà il limite complessivo massimo delle assegnazioni di competenza (legge finanziaria compresa) di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie ed inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale e, ove ciò non sia sufficiente, proponendo altresì la riduzione di spese legislativamente previste, soprattutto nel settore dei trasferimenti**

correnti (contributi ad enti, associazioni, ecc.). Nella dimostrata impossibilità di proporre riduzioni delle spese correnti, dovrà operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni di conto capitale.

Nella predisposizione delle proposte di previsione per le spese, poi, appare indispensabile tenere in debito conto la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 367/1991, introdotto in sede di conversione nella legge n. 8/1992, secondo il quale le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti a taluni raggruppamenti - secondo il codice economico della Categoria IV (Acquisto di beni e servizi) - potranno essere incrementate per gli anni successivi al 1992 in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

## **2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA**

### **2.1. - Spese**

Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per quanto concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a legislazione vigente per l'anno 1995 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C (di cui si allega copia) della legge finanziaria 1994; le possibili variazioni devono formare oggetto di determinazione in sede di legge finanziaria 1995 e devono quindi essere proposte nel più volte richiamato "documento" (sezione seconda), nel rispetto del criterio compensativo

della eventuale maggiore spesa proposta con economie di pari importo.

Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede- capitolo", appositamente predisposte dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1994-1996 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei fondi globali, con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese pluriennali, la quota del bilancio 1995 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nell'allegata Tabella F (che riproduce quella della legge finanziaria 1994).

E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1994-1996, nel bilancio di previsione 1995 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1994 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

**2.1.1. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni dei diversi capitoli di spesa corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1994, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi**

**possono essere evitate con il pieno utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.**

**In questa linea si segnalano in particolare le eliminazioni o le riduzioni da proporre per i capitoli concernenti contribuzioni di carattere discrezionale ad enti, associazioni, comunità, ecc., tenuto anche conto del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 537/93; il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonché degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.**

**L'opera di riconsiderazione delle dotazioni per acquisto di beni e servizi, in particolare, potrà tener conto della possibilità di effettuare in corso d'anno variazioni compensative con atto amministrativo, anche tra diversi Ministeri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge di bilancio 1994 n. 539 del 1993, norma che si ritiene utile riproporre.**

**Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio ed in quelle che le Amministrazioni centrali propongono al Provveditorato Generale dello Stato, le cui dotazioni, ancorchè accresciute in questi ultimi anni, non sono tuttavia in grado di far fronte a tutte le richieste.**

**In quest'opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano gran parte delle spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono pur sempre adeguati margini di contenimento**



legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento".

**2.1.2.** In presenza di un fabbisogno del settore statale ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale deve essere profondamente rivista.

La proposizione di norme di definanziamento dovrebbe innanzi tutto riguardare le spese per trasferimenti (contributi ad enti ed imprese), essendo oggi venute meno, in molti casi, le motivazioni di ordine economico e finanziario che a suo tempo avevano giustificato l'intervento statale nelle dimensioni attuali. Analogo criterio deve sorreggere la riconsiderazione degli interventi di diretta competenza statale (costituzione di capitali fissi) e le partecipazioni azionarie ed i conferimenti.

E' appena il caso di ribadire che saranno giudicate inammissibili le proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1994, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento", o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità.

## **2.2. - Entrate**

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

In proposito, per la componente prezzi del prodotto interno lordo, appare opportuno far riferimento all'ipotesi-obiettivo del 2,5 per cento

**quale valore medio di incremento dei prezzi per l'anno 1995.**

**Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.**

**Per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate al livello dei singoli articoli.**

**Al fine di consentire l'esatta dotazione degli stanziamenti di spesa dei capitoli nn. 4534, 4535 e 4541 dello stato di previsione del Ministero del tesoro - relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni - appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata a valere sugli stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.**

**Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.**

**Sia per il comparto tributario che per quello non tributario, sarà cura delle Amministrazioni che gestiscono ciascun cespite provvedere all'aggiornamento della base informativa di natura legislativa riportata nelle "schede-capitolo" inviate dal Sistema Informativo, nonché segnalare le eventuali opportune modifiche di denominazione, istituzioni o soppressioni di capitoli e/o articoli.**

### **3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA**

Per ciascun capitolo di bilancio, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare anche la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

A questi fini, pregiudiziale appare la determinazione presuntiva della consistenza dei residui attivi e passivi che la gestione 1994 lascerà al 1995.

In particolare, per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli accertati con il consuntivo 1993 e dalle dotazioni di competenza del 1994 (massa spendibile 1994), per giungere ad un'attendibile valutazione dei "presunti" residui passivi al 1 gennaio 1995, occorrerà ipotizzare per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili nel corrente anno finanziario. A tal fine, occorre considerare la necessità di compensare, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio, le maggiori autorizzazioni di cassa, eventualmente conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 1993, preferibilmente a livello di titolo e, comunque, non superando il volume complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1994 integrata con le variazioni intervenute per atto amministrativo.

Questa stima delle operazioni di pagamento per il 1994 - tenuto eventualmente conto della eliminazione di residui per intervenuta perenzione - raffrontata con la predetta massa spendibile, farà emergere la presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1994, consistenza che, rappresentando una notevole componente della massa spendibile 1995, condiziona con la sua attendibilità la formulazione della previsione delle nuove autorizzazioni di pagamento.

#### **4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE**

##### **4.1. - Spese**

Le previsioni di spesa per il 1996 e per il 1997 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 1996, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella F (tale proiezione, ovviamente, potrà essere oggetto di proposta di modifica nell'apposito "documento"). Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1994-1996, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 1996 e per il 1997 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1995.

Per le spese il cui scaglionamento si potrae nell'anno 1998 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 1996 e 1997 dovranno essere gli stessi previsti per l'anno 1995 nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 1994, maggiorati per le sole spese di personale del 2,0 per cento per il 1996 e del 1,5 per cento per il 1997;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, ccm'è noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri

desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi.

Per i parametri che si rifanno a variabili economiche, le ipotesi di sviluppo dovranno risultare - come livello massimo - in linea con i ricordati tassi di incremento per ciascuno degli anni 1996 e 1997;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 1996 e 1997 non potranno superare per ciascun anno il livello previsto per il 1995.

#### **4.2. - Entrate**

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente formulate per il 1995 dovrà essere effettuata, come si è già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato.

In proposito, per la componente prezzi del prodotto interno lordo, appare opportuno, ai fini della configurazione di una stima equilibrata del gettito, far riferimento alle ipotesi-obiettivo del 2,5 per cento quale valore medio di incremento dei prezzi per il 1995, del 2,0 per cento per il 1996 e del 1,5 per cento per il 1997; per l'intero triennio si può ipotizzare un incremento reale del PIL pari a circa il 2,0 per cento annuo.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti Uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

Anche per gli anni 1996 e 1997, per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate a livello dei

singoli articoli.

## **5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI**

**5.1. -** Per il bilancio annuale, i capitoli di spesa possono essere analiticamente ripartiti in articoli (in appositi allegati) secondo le diverse finalità della spesa considerata nel capitolo. Per le entrate, l'articolazione delle principali imposte, come già avvertito, va estesa ai due esercizi successivi.

### **5.2. - Eliminazione dei residui**

**5.2.1. - Attivi.** Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari, sostanzialmente inesigibili.

**5.2.2. - Passivi.** Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'articolo 39

della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite delle coesistenti Ragionerie Centrali, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere riscritte nel corso della gestione 1995.

### **5.3. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi dei capitoli ricompresi nella rubrica "Ammodernamento e rinnovamento" e del capitolo n. 7010.

### **5.4. - Pensioni**

In tema di "pensioni ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa", per i quali è iscritto l'apposito capitolo n. 4351 nello stato

di previsione del Ministero del tesoro, le Amministrazioni Centrali sono pregate di far conoscere il volume che potrà presumibilmente essere raggiunto per il 1995 dal carico dei relativi ruoli, nonché le esigenze finanziarie connesse con i nuovi pensionamenti. Per questi ultimi, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni per una approfondita ricognizione delle partite in essere e di quelle che nasceranno nel corso dell'anno, in modo da garantire una puntuale valutazione delle occorrenze finanziarie del citato capitolo n. 4351.

Al fini di una corretta quantificazione delle occorrenze per pensioni, si ricorda che dovrà altresì considerarsi l'onere presunto connesso con l'applicazione dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) e dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, nonché dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

Analoghi criteri dovranno essere seguiti dalle Amministrazioni che ancora conservano a carico dei rispettivi bilanci il pagamento delle pensioni.

#### **5.5. - Spese di personale**

In via generale occorre, preliminarmente, rappresentare la rilevanza degli indirizzi gestionali in materia di personale contenuti nella manovra finanziaria 1994, di cui alla legge 24.12.93, n. 537; le ricognitorie previste dall' art. 3, commi 6 e 29, le procedure da attuare ai sensi del comma 48 dello stesso art. 3, e il flusso informativo attivato per l'elaborazione del conto annuale, costituiscono il supporto informativo utile per definire le poste consuntive di partenza e sviluppare le valutazioni previsionali.

Ciò premesso, nel confermare che anche per le previsioni 1995 opererà la ripartizione delle spese di personale in tre distinti capitoli,



si precisa che per il nuovo esercizio è stata predisposta una procedura informatica per la quale viene richiesta un'analisi delle previsioni di bilancio mediante appositi modelli di rilevazione (all. 1) che ogni Direzione Generale, che gestisce personale compila e invia alle competenti Ragionerie centrali.

I cennati modelli riportano alcune modificazioni volte a pervenire all'applicazione dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 3.2.93, n. 29, nel testo sostituito dal decreto legislativo 23.12.93, n. 546, con il quale, attraverso l'evidenziazione delle spese di personale a preventivo, si perviene ad una programmata gestione del personale. Tale adempimento si inquadra nel processo di monitoraggio del costo del personale e di analisi dei fenomeni gestionali, già avviato con i "conti annuali" 1992 e 1993, di cui alle circolari n. 33 del 24.4.93 e n. 14 del 3.2.94 (G.U. n. 109/93 e n. 41/94); conti annuali che si pongono in correlazione con le rendicontazioni di bilancio.

Le competenti Ragionerie centrali, dopo un adeguato riscontro, immettono i dati nel sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che verifica la "congruità" dei dati, evidenzia eventuali anomalie da segnalare alle Amministrazioni per le necessarie valutazioni e produce, in via automatica l'allegato delle spese fisse del personale per ciascun capitolo interessato, allegato che costituisce - come per il passato - parte integrante di ciascuno stato di previsione.

Pertanto, viene eliminata la compilazione "manuale" dell'allegato.

La nuova procedura e le modifiche innanzi accennate possono così riepilogarsi:

Nel modello A vanno riportate le previsioni di spesa per gli emolumenti specificati nelle colonne, da corrispondere al personale in servizio al 31.12.1994, distinte per qualifica e livello.

L'Amministrazione, nell'indicare gli importi previsionali, specificherà il capitolo di spesa cui si riferisce il modello di rilevazione.

Gli importi previsionali devono essere al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente.

Va inoltre indicato l'ammontare complessivo dell'I.R.P.E.F. cui sono

soggette le competenze riportate nel modello A e nel successivo modello B.

**Nel modello B** si rileva il movimento del personale e la relativa spesa sia in termini di assunzioni e cessazioni che di passaggio nei livelli.

Il saldo positivo o negativo risultante dal modello in questione concorre alla determinazione dello stanziamento del capitolo come di seguito specificato.

**Nel modello C** vanno indicate per ogni tipo di contributi e ritenute quelli previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e quelli a carico dell'Amministrazione.

Il sistema informativo provvederà automaticamente ad aggiungere alla spesa preventivata nel modello A il saldo derivante dal modello B ed a sottrarre le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente ai fini della determinazione dello stanziamento di capitolo al netto delle predette ritenute e contributi.

**Il modello D** è rivolto ad analizzare gli eventuali importi (al lordo per il dipendente) della colonna altri assegni e indennità stipendiali del modello A.

Nel modello in esame vanno indicate le indennità spettanti al personale in servizio al 31.12.1994.

Per tale modello saranno specificate con successive istruzioni le indennità e i relativi codici che potranno essere analiticamente rilevati.

**Il modello E** si riferisce al trattamento accessorio che si prevede di corrispondere al personale, distinto per qualifiche e livelli.

Per ogni capitolo relativo alle competenze accessorie va compilato un modello "E", ove vengono riportate le spese complessive (al lordo delle predette ritenute a carico del dipendente) e il numero dei beneficiari per qualifica o livello.

In calce al modello vanno indicati i relativi oneri complessivi a carico dell'Amministrazione.

**I modelli di rilevazione sopra indicati, distinti per comparto,**

**accompagnati dall'elenco delle Indennità stipendiali da analizzare, verranno inoltrati per il tramite le Ragionerie Centrali - alle quali saranno inviate specifiche istruzioni**

**5.6. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.**

**Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica, si ribadiscono le istruzioni impartite in passato.**

**5.7. - Articoli del disegno di legge.**

**Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio, tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.**

**5.8. - Note preliminari degli stati di previsione.**

**Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una "nota preliminare", che risponda puntualmente alle prescrizioni del quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dalla legge n. 362 del 1988. Su questo adempimento si richiama la particolare attenzione delle singole Amministrazioni, come pure sull'esigenza di fornire puntualmente le ragioni delle variazioni di importo superiore a 1 miliardo di lire, relative a capitoli di spesa non obbligatorie o non predeterminate per legge, la cui dotazione previsionale sia stata definita con criteri difformi da quelli indicati nella presente circolare.**

**Una apposita sezione delle note preliminari dovrà contenere altresì una illustrazione delle direttive politiche e politico-economiche relative alla spesa di competenza di ciascun Ministero, al fine di dare conto dell'azione che l'Amministrazione intende svolgere nei campi di competenza nel corso della gestione 1995 sulla base della legislazione vigente, prescindendo, quindi, da quelle misure che potranno essere adottate in sede di legge finanziaria sulla base delle segnalazioni che ciascuna Amministrazione dovrà fare avere nell'apposito "documento" da trasmettere a corredo del bilancio 1995.**

**Nel rammentare inoltre che, in applicazione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, annualmente sono da allegare ai singoli stati di previsione le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalle disposizioni medesime, si ricorda che anche per il prossimo esercizio finanziario - ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 770 dell'11 novembre 1986, concernente disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia - i Ministri, con le relazioni preliminari ai singoli stati di previsione, devono informare il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della legge stessa.**

**Le stesse relazioni preliminari - in ottemperanza alla richiesta della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, formulata in occasione dell'esame dei documenti di bilancio 1987 - devono inoltre contenere una nota esplicativa degli stanziamenti riservati alla ricerca scientifica, di cui all'apposito allegato a ciascuna tabella, mirante a fornire gli elementi essenziali relativi al loro utilizzo e destinazione.**

**Si richiama l'attenzione delle Ragionerie Centrali affinché l'analisi delle assegnazioni e delle variazioni degli stanziamenti sia in armonia con le note apposte ai singoli capitoli e con i dettagli forniti negli appositi allegati. Le note non dovranno avere carattere generico, ma dovranno effettivamente dar conto dei motivi che sono alla base della richiesta variazione; particolari illustrazioni si richiedono ove le variazioni stesse risultino superiori alle percentuali indicate nella circolare a cui si rinvia.**

### **5.9. - Relazione aggiuntiva.**

Si rappresenta la necessità che le Amministrazioni predispongano per il successivo inserimento nelle note preliminari degli stati di previsione, una relazione che:

- In una prima sezione evidenzi le ipotesi in base alle quali vengono calcolate le variazioni dei capitoli di spesa derivanti da indicizzazioni, parametri predeterminati ed adeguamenti automatici, nonché indichi le modifiche e le integrazioni legislative e gli strumenti necessari per rendere effettivo il controllo, il contenimento e l'abrogazione dei meccanismi automatici che fanno crescere la spesa pubblica;

- In una seconda sezione individui gli aggregati di spesa che rivestono adeguamenti di carattere sostanzialmente obbligatorio - collegati cioè a situazioni giuridiche soggettive non modificabili con l'impostazione di documenti di bilancio (oneri per il personale in servizio, in quiescenza, ecc.) - al fine di definire un'area consolidata per la quale l'esame parlamentare potrebbe condursi con caratteri di globalità, distinguendola dall'area di possibili aggiustamenti discrezionali.

### **5.10. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).**

Le Ragionerie presso le Amministrazioni Centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti:

- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);

- spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati (Elenco n. 2);

- capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3);

- capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 4).

Inoltre, sarà cura delle Ragionerie Centrali rivedere la classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei raggruppamenti dei capitoli secondo i codici economico e funzionale, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di previsione.

#### **5.11. - Nomenclatore degli atti.**

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi dei vari capitoli, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si sottolinea, ancora una volta, la necessità di pervenire al più puntuale aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", come già rappresentato nella circolare relativa all'assestamento delle previsioni di bilancio per l'anno 1994 e secondo le indicazioni di cui alla specifica circolare appositamente trasmessa (n. 24 del 23 febbraio c.a. prot. 120745).

Nell'opera di aggiornamento del nomenclatore - dinamicamente considerato anche con l'inclusione della legislazione sopravvenuta - riveste particolare importanza l'attività di verifica delle Ragionerie Centrali per i riferimenti delle previsioni 1994.

#### **5.12. - Spese per l'informatica.**

In considerazione della rilevanza qualitativa e quantitativa che le spese per l'informatica rivestono nei vari stati di previsione, e in coerenza con le conformi indicazioni dell'Autorità per l'informatica, le Amministrazioni dovranno far pervenire una relazione che, con riferimento a ciascun capitolo interessato del precedente bilancio,

evidenzi la tipologia delle spese da sostenere e le singole componenti, distinguendo nelle nuove previsioni le spese connesse alla gestione e alla manutenzione dei servizi informatici - di evidente natura corrente - da quelle di costituzione o di sviluppo dei servizi stessi, di natura di conto capitale da inserire in specifici capitoli di nuova istituzione.

## **6.- CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI**

Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1994 - andranno riportate nelle più volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 1995 e nelle schede per il bilancio pluriennale 1995-1997: dette schede dovranno essere ritirate a cura delle Ragionerie Centrali - per il successivo inoltramento alle competenti Amministrazioni - il 1 aprile 1994 presso la Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale per i Servizi Speciali e la Meccanizzazione - Via XX Settembre n. 97.

Dovendosi procedere alla presentazione del progetto di bilancio al Parlamento entro il prossimo mese di luglio, al fine di rendere possibili gli adempimenti del Governo e di questo Ministero, le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite alle coesistenti Ragionerie Centrali inderogabilmente entro il 23 aprile 1994.

Le Ragionerie Centrali avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema Informativo R.G.S. gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate "schede-capitolo" entro il 4 maggio 1994 ed il Sistema Informativo produrrà la stampa delle proposte di bilancio 1995, da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza, entro il 10 maggio 1994.

L'Ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del Tesoro, costituito presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 15 - 2 comma - continua ad

**esercitare le funzioni proprie delle Ragionerie Centrali per tutti gli atti posti in essere dalla coesistente Direzione generale, compresi gli adempimenti connessi alle proposte di previsione, atteso che il legislatore con l'art. 4 - comma 9 - della legge 23 dicembre 1993, n. 559 che ha disciplinato la soppressione delle gestioni fuori bilancio, nel disporre la parziale modifica del comma 2 dell'art. 15 sopracitato, ha confermato all'Ufficio di ragioneria in parola tutte le funzioni proprie delle Ragionerie Centrali.**

**Gli adempimenti concernenti l'immissione dei dati negli archivi del Sistema Informativo devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni.**

**Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 1995 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 1995- 1997, nonchè tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire a questo Ministero medesimo entro il 10 maggio 1994.**



## **ALLEGATO N. 1**

### **MODELLI DI RILEVAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**

COMPARTO XXXX  
 ENTE XXXX  
 CAPITOLO XXXX

MODELLO A

COO.QUAL.	PIANTA ORGANICA	in servizio al 31/12/94	Stipendio + 13ma	I.L.S.	C.I.A. CLASSI E SCATTI	ONERI CONTRATTUALI	ASSEGNI FAMILIARI	Altri assegni e indenn. sfid.
C540AM								
C530BH								
C520CH								
C510SH								
C500DM								
C550EM								
C560EM								
0071LN								
0081LN								
0071LN								
.....								
0071LN								
TOTALE								

TOTALE I.R.P.E.F. = \_\_\_\_\_

COMPARTO XXXX  
 ENTE XXXX  
 CAPITOLO XXXX

MOVIMENTI DEL PERSONALE NELLE QUALIFICHE

MODELLO B

COD. QUAL.	Anno rilevazione -1		Anno rilevazione			ONERI IN AUMENTO (A)
	in servizio al 31/12/93	CESSAZIONI PREVISTE (1)	ASSUNZIONI PREVISTE (1)	CESSAZIONI PREVISTE (1)	ONERI IN DIMINUZIONE (B)	
C54DAM						
C53DBM						
C52DCM						
C51DSM						
C50PDM						
C55EM						
C56DEM						
002TLN						
.....						
00N1LN						
TOTALE						

(1) compresi gli uscite dalla qualifica per promozioni  
 (2) compresi gli entrati nella qualifica per promozioni

COMPARTO XXXX  
 ENTE XXXX  
 CAPITOLO XXXX

**RITENUTE E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI**

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO  
 XXXX

**MODELLO C**

Cod.	Enti	Ritenute/Contributi previdenziali	
		a carico del dipendente	a carico dell'Amministrazione
0001	Teatro		
0002	Opera. avv.		
0003	Fondo credito		
0004	XXXX		

Cod.	Enti	Ritenute/Contributi Assistenziali	
		a carico del dipendente	a carico dell'Amministrazione
0010	S.S.N.		
0020	GESCAL		

TOTALE

COMPARTO XXXX  
 ENTE XXXX  
 CAPITOLO XXXX

ALTRI ASSEGNI E INDENNITA' STIPENDIALI

MODELLO D

COD.QUAL.	INDENNITA' .....	INDENNITA' .....	INDENNITA' .....	INDENNITA' .....	INDENNITA' .....	ALTRE INDENNITA' STIPENDIALI
C530AM						
C530BM						
C530CM						
C51DSM						
C50PDM						
C55IEM						
C55DEM						
000TLN						
.....						
000TLN						
TOTALE						

COMPARTO XXXX  
ENTE XXXX

SPESE ACCESSORIE

MODELLO E

COD.		QUALIFICA	CAP. = XXXX	
			SPESA	BENEFICIARI
G300AM		dir. gen.		
G31DSM		dir. am.		
G30FOM		prima dir.		
G3SEEM		isp. gen.		
0001LN		0000 IV.		
0001LN		altre IV.		
0001LN		altre IV.		
0001LN		altre IV.		
.....		.....		
0001LN		prima IV.		
G300BM		Dir. Gen. Invest. B		
G300CM		Dir. Gen. Invest. C		
		TOTALE		

ONERI A  
CARICO DELLA  
AMMINISTR.

## **TABELLA C**

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

## TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210) . . . . .	38	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	203.000	203.000	203.000
Legge 30 aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874) . . . . .	900.000	880.000	850.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186) . . . . .	500	500	500



## Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<p><b>Legge 28 febbraio 1986, n.41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):</b></p> <p>- Art. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (cap. 1224)</p>	5.000	5.000	5.000
<p><b>Legge 9 aprile 1990, n.99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987 (cap. 1381) . . . . .</b></p>	6.000	6.000	6.000
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (capp. 2950, 2951, 2966) . . . . .</b></p>	198.000	228.000	228.000
<p><b>Legge 11 ottobre 1990, n. 292: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 6652) . . . .</b></p>	50.000	56.000	56.000

## Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653) . . . . .	60.000	250.000	300.000
Legge 29 dicembre 1990, n. 428: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990):			
- ART. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	50	50	50
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
- ART. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (cap. 7615) . . . . .	150.000	200.000	200.000
	<b>1.572.588</b>	<b>1.828.588</b>	<b>1.848.588</b>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
---------------------------	------	------	------

## MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733) . .	5.428.000	5.978.000	6.920.540
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517) . . . . .	147.500	147.500	147.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, legge 4 giugno 1985, n. 281, e decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) .	65.000	65.000	65.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<p><b>Legge 18 novembre 1975, n. 764: Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » (cap. 4585)</b></p>			
<p><b>Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</b></p> <p><b>- ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)</b></p>	-	60.000	60.000
<p><b>Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:</b></p> <p><b>- ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)</b></p>			
<p><b>Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:</b></p> <p><b>- ART. 8: Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.) . . . . .</b></p>	21.231	19.690	19.484
<p><b>Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682) . . . . .</b></p>	277.000	297.000	307.000

## Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. 6683) . . . .	7.100	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543) . . . . .	20.000	50.000	60.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni (cap. 4432) . . . . .	485.560	535.560	535.560
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005) . . . . .	364.000	554.000	554.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p.) . . . . .	655.000	790.000	690.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<p><b>Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):</b></p> <p>- ART. 18, quinto comma: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) . . . . .</p>	430.000	430.000	430.000
<p><b>Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):</b></p> <p>- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)</p>	41.638.000	41.784.000	44.102.000
<p><b>Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010)</b></p>	150.000	300.000	300.000
<p><b>Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632) . . . . .</b></p>	575	575	575

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542) . . . . .	316.000	-	-
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317) . . . . .	-	390.000	390.000
	50.004.966	51.408.425	54.588.759

**MINISTERO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA**

Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354) . . . . .	12.000	12.000	12.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353) . . . . .	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082) (a) . . . . .	(b) 300.000	(b) 990.000	(b) 990.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510) . . . . .	100.000	200.000	200.000
	422.000	1.212.000	1.212.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120) . . .	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

(a) L'importo per l'anno 1994 tiene conto della riduzione di milioni 275.000 recata dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

(b) Al netto della somma di milioni 290.000 relativi agli oneri dei mutui contratti per l'edilizia di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500.



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626) . . . . .	5.000	5.000	5.000
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117) . . . . .	4.000	4.000	4.000
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (cap. 1685) . . . . .	1.000	1.000	1.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138) . . . . .	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146) . . . . .	275	275	275

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 3 gennaio 1981, n.7, e legge 26 febbraio 1987, n.49: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	805.955	573.855	488.855
Legge 28 dicembre 1982, n.948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177) . . . . .	6.000	6.000	6.000
Legge 22 dicembre 1982, n.960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n.73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681) . . . . .	4.000	4.000	4.000
Legge 3 agosto 1985, n.411: Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri » (cap. 2667)	1.600	1.600	1.600
Legge 11 dicembre 1985, n.760: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (cap. 3109) . . . . .	450	450	450
	<b>829.180</b>	<b>597.080</b>	<b>512.080</b>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
---------------------------	------	------	------

**MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

<b>Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273) . . . . .</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**

<b>Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della polizia di Stato (cap. 2841)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3281) . . . . .</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610) . . .</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785) . . . . .	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236) . . . . .	300.000	400.000	400.000
Decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429 (articolo 21): Istituzione del fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282) . . . . .	40.000	40.000	40.000
	<b>403.300</b>	<b>503.300</b>	<b>503.300</b>

**MINISTERO  
DEI LAVORI PUBBLICI**

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881) . . . . .	5.000	5.000	5.000
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>			
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (cap. 3401) . . . . .	6.000	6.000	6.000
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 3525, 3527, 7761, 7821/p., 7822, 7823) . . . . .	54.400	64.400	64.400
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304) . . . . .	350.000	660.000	850.000
	<b>410.400</b>	<b>730.400</b>	<b>920.400</b>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- ART. 17, primo comma: Esercito, marina ed aeronautica (cap. 1180) . . . . .	91.500	91.500	91.500
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791) . . . . .	32.500	32.500	32.500
	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO**

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 16, comma 2: Organismi di normalizzazione (cap. 3030) . . . . .	3.500	3.500	3.500
Legge 25 agosto 1991, n. 282: Riforma dell'ENEA (cap. 7054) . . . . .	550.000	600.000	600.000
	<b>553.500</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
---------------------------	------	------	------

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54: Disposizioni in materia previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056) . . . . .	25.000	25.000	25.000
	25.000	25.000	25.000

**MINISTERO  
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Legge 22 dicembre 1986, n.910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614) . . . . .	2.000	2.000	2.000
Legge 18 marzo 1989, n.106: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606) . . . . .	190.000	200.000	200.000
	192.000	202.000	202.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ</b>			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593) . . . . .	1.800	1.950	1.950
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. 1226) . .	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588) . . . . .	1.950	1.950	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.) . . . . .	50.000	50.000	50.000
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (capp. 1297, 7002) . . . . .	380.000	410.000	443.000
	<b>433.930</b>	<b>464.080</b>	<b>497.080</b>



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. 1538) . . . . .	3.300	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042) . . . . .	6.400	6.400	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605) . . . . .	22.000	22.000	22.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116) . . . . .	1.600	1.600	1.600
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614) . . . . .	6.000	6.300	6.300

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 15 dicembre 1990, n.418: Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616) . . . . .	3.000	3.000	3.000
	42.300	42.600	42.600

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:

- ART. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501) . . . . .

90.000	400.000	400.000
90.000	400.000	400.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701) . . . . .

5.200	5.200	5.200
-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513) . . . . .	15.000	15.000	15.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - ART. 11: Contributo al CNR (cap. 7502) . . . . .	1.047.000	1.040.000	1.090.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7324/p) . . . . .	393.000	550.000	550.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518) . . . . .	65.000	65.000	65.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504) . . . . .	800.000	900.000	950.000
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520) . . . . .	15.000	15.000	15.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 7 agosto 1990, n. 245: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (capp. 1256, 1529/p) . . . . .	-	-	180.000
Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526) . . . . .	127.000	127.000	127.000
Legge 11 febbraio 1992, n. 147: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (capp. 1527, 1529/p) . . . . .	-	25.000	25.000
	<b>2.467.200</b>	<b>2.742.200</b>	<b>3.022.200</b>

**MINISTERO DELLE RISORSE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:

- ART. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, art. 7: Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (cap. 3580) . . . . .	4.500	4.500	4.500
--	-------	-------	-------

## Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
<b>Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581) . . . . .</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:</b>			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge 17 febbraio 1982, n. 41) (capp. 3534/p, 3535/p, 7972, 7973/p, 7974/p, 7975) . . . . .	45.000	85.000	85.000
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (Legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 7977) . . . . .	1.000	1.000	1.000
<b>Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (art. 1, comma 3) (cap. 7451) . . .</b>	199.800	200.000	200.000
	<b>260.300</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>
<b>TOTALE GENERALE . . .</b>	<b>57.856.164</b>	<b>61.208.773</b>	<b>64.827.107</b>

**TABELLA F****IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

---

N.B. - Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1995 e successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1995 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1995 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli effetti delle precedenti tabelle D (rifiinanziamento) ed E (definanziamento).

**INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO**

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

---

*N.B.* - I seguenti settori sono privi di autorizzazioni. n 18

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</b>						
Legge n.1774 del 1962 e legge n.798 del 1981: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali (Tesoro: cap. 4519) . . . . .	7.000	7.000	7.000	42.000	2002	1
Legge n.822 del 1971 e legge n.681 del 1979: Provvidenze a favore del porto di Trieste (Tra- sporti e navigazione: cap. 3952) . . . . .	4.600	4.600	4.600	-	-	1
Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 8, comma 15: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pub- blici: cap. 7596) . . . . .	(a) 4.000	-	-	-	-	
Legge n.34 del 1991: Potenziamento delle infrastrut- ture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mer- cantile (Trasporti e navigazione: cap. 7751) . . . .	(b) 10.000	(c) 30.000	(d) 30.000	-	-	3
	25.600	41.600	41.600	42.000		

**2. Interventi a favore delle imprese industriali.**

Legge n.231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541) . . . . .	(e) 5.000	(e) 5.000	(e) 10.000	-	-	1
---	--------------	--------------	---------------	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1992 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1993.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1980.



## Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n.130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):</b>						
— ART. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 e legge n. 317 del 1991: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) . . . . .	—	100.000	(a) 150.000	260.000	1997	1
<b>Legge n.710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545) . .</b>	(b) 20.000	(c) 30.000	(d) 30.000	—	—	1
<b>Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):</b>						
— ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	(e) 25.000	(e) 50.000	(e) 75.000	(e) 100.000	1997	3
<b>Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):</b>						
— ART. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910) . . . . .	(f) 5.000	(f) 5.000	(f) 5.000	—	—	1

(a) Di cui milioni 100.000 quale quota relativa all'anno 1995.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994

(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n.257 del 1992: Norme relative alla cessa- zione dell'impiego dell'amianto:</b>						
— ART. 11, comma 2: Risanamento della mi- niera di Balangero (Industria: cap. 7801) . . . . .	(a) 5.000	(a) 5.000	—	—	—	1
— ART. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto (In- dustria: cap. 7560) . . . . .	(a) 5.000	(a) 10.000	(a) 15.000	—	—	1
<b>Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:</b>						
— ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: cap. 8032) . . . . .	50.000	50.000	(b) 100.000	—	—	3
<b>Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:</b>						
— ART. 2, comma 6: Conferimenti al fondo spe- ciale rotativo per l'innovazione tecnologica (In- dustria: cap. 7558) . . . . .	50.000	50.000	(b) 100.000	—	—	3
— ART. 5-bis, comma 3: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: cap. 7563) . . .	50.000	50.000	—	—	—	
— ART. 6, comma 4: Interventi per lo sviluppo dell'industria aeronautica (Industria: cap. 7552)	(c) 50.000	50.000	50.000	—	—	3
— ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizza- zione, ristrutturazione e riconversione produ- tiva nel settore della produzione di materiali di armamento (Industria: cap. 7561) . . . . .	40.000	100.000	100.000	(d) 180.000	1997	3
	305.000	505.000	635.000	540.000		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa al 1995.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>3. Interventi per calamità naturali.</b>						
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) . . . . .	15.000	15.000	(a) 20.000	—	—	3
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787) . . . . .	15.000	20.000	20.000	(b) 15.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809) . . . . .	10.000	12.500	12.500	(c) 77.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797) . . . . .	—	2.000	2.000	(d) 14.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:  — ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787) . . . . .	(e) 36.000	(f) 57.000	(f) 57.000	(g) 81.000	2006	3

(a) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1994 e 1995.

(b) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 2.000 quale quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(g) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 6.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— ART. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050) . . . . .	(a) 2.500	(b) 5.000	(a) 2.500	—	—	3
— ART. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) . . . . .	1.000	1.000	1.000	2.000	1998	3
— ART. 28: Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509) . . . . .	(a) 2.500	(a) 2.500	—	—	—	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
— ART. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) . . . . .	(c) 10.000	(c) 10.000	(c) 10.000	—	—	3
— ART. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089) . . . . .	(d) 15.000	(b) 15.000	—	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500) . . . . .	(c) 100.000	(c) 100.000	(c) 100.000	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) . . . .	(a) 800.000	(b) 975.000	(c) 475.000	(c) 25.000	1997	3
— Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
— Tesoro: cap. 8817 . . . . .	(d) 10.000	(d) 10.000	—	—	—	3
— Lavori pubblici: cap. 9051 . . . . .	(d) 30.000	(c) 30.000	(d) 30.000	—	—	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:						
— Tesoro: capp. 7791, 7796 . . . . .	11.000	(e) 10.000	—	—	—	2
— Bilancio: cap. 7083 . . . . .	(f) 85.000	(e) 350.000	(h) 500.000	(i) 572.000	1997	3

(a) Di cui milioni 395.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 405.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Di cui milioni 580.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 395.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(g) Di cui milioni 300.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(h) Di cui milioni 93.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 407.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(i) Di cui milioni 36.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 22.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 514.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
— ART. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza: cap. 7602) . . . . .	(a) 10.000	(a) 10.000	—	—	—	2
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
— ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778) . . . . .	100.000	(b) 350.000	(b) 1.090.000	(c) 1.785.000	1997	3
— ART. 7, comma 1: Adeguamento antisismico di opere ed edifici pubblici (Tesoro: cap. 7890)	(a) 6.950	(a) 10.000	—	—	—	2
— ART. 8, comma 1: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice (Tesoro: cap. 8817) . . . . .	(a) 20.000	(a) 10.000	—	—	—	3
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (art. 1, comma 4) (Tesoro: cap. 7888) . . . . .	—	(d) 520.000	520.000	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 335.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 750.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 700.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Prima annualità di un limite di impegno decennale autorizzato per il 1994 e rinviato al 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976:</b>						
— ART. 2, comma 1: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze di ricostruzione edilizia abitativa (Tesoro: cap. 8786) . . .	3.000	(a) 2.000	—	—	—	1
— ART. 3, comma 2: Ripristino e ricostruzione complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050) . . . . .	3.000	(a) 2.000	—	—	—	1
— ART. 4, comma 1: Ripristino e restauro patrimonio culturale (Beni culturali: cap. 8101) . . .	3.000	(a) 2.000	—	—	—	1
<b>Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali:</b>						
— ART. 1, comma 1: Interventi urgenti per eccezionali avversità atmosferiche, regioni Sicilia, Abruzzo, Toscana, Marche, Molise e Lombardia (Presidenza: cap. 7602) . . . . .	2.000	(a) 2.000	—	—	—	3
— ART. 1, comma 9: Interventi di competenza statale per eccezionali avversità atmosferiche per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto (Beni culturali: capp. 8005, 8103) . . . . .	6.000	(a) 5.000	—	—	—	3
— ART. 4, comma 1: Completamento diga del Bilancino (Lavori pubblici: cap. 7766) . . . . .	10.000	(a) 15.000	—	—	—	3
— ART. 4, comma 4: Per la continuità dell'attività del bacino sperimentale (art. 30 della legge n. 183 del 1989) (Lavori pubblici: cap. 7748) . .	10.000	(a) 13.000	—	—	—	3
— ART. 9: Interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino (Beni culturali: cap. 8106) . . . . .	3.000	—	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia:						
-- Art. 2, comma 10: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice (Tesoro: cap. 8817) . . . . .	36.000	36.000	—	—	—	3
	1.355.950	2.592.000	2.840.000	2.571.500		

## 4. Interventi nelle aree depresse.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 9012) . . . . .	(a) 165.000	(b) 200.000	—	—	—	3
Legge n. 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012) . . .	4.995.000	(c) 6.725.000	(d) 7.885.000	(e) 27.070.675	1997	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1979

(b) Comprende milioni 35.000 relativi all'anno 1979 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(c) Di cui milioni 6.575.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 5.675.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 2.210.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(e) Di cui milioni 6.675.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 6.500.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 6.000.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 6.340.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.



Segue. TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
<p>Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:</p> <p>— ART. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830) . . . . .</p>						
	(a) 250.000	(b) 150.000	(c) 200.000	—	—	3
<p>Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:</p> <p>— ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 9012) . . . . .</p>						
	2.225.000	2.825.000	(d) 3.825.000	—	—	3
<p>— ART. 1, comma 5: Fondo attuazione politiche comunitarie - Programmi cofinanziati dalla CEE (Tesoro: cap. 8816) . . . . .</p>						
	450.000	—	—	—	—	3
<p>Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:</p> <p>— ART. 5-bis, comma 1: Rifinanziamento di interventi in campo economico (Tesoro: cap. 7830) . . . . .</p>						
	100.000	100.000	—	—	—	
	8.185.000	10.000.000	11.910.000	27.070.675		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 400.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

## Segue TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

## 5. Credito agevolato al commercio.

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

— ART. 14, comma undicesimo: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e all'art. 3 della legge n. 174 del 1990, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) . . . . .

26.000	(a) 16.000	(b) 16.000	(c) 99.000	1999	3
--------	---------------	---------------	---------------	------	---

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) . . . . .

40.000	60.000	(d) 100.000	(e) 110.000	1997	3
--------	--------	----------------	----------------	------	---

— ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro alimentari e art. 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: cap. 8044) (f) . . . . .

64.000	64.000	64.000	(f) 152.000	1999	3
--------	--------	--------	----------------	------	---

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) . . . . .

20.000	30.000	30.000	(g) 85.000	1997	3
--------	--------	--------	---------------	------	---

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota dell'anno 1993.

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.

(d) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990 e milioni 10.000 relativi all'anno 1991.

(e) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.

(g) Di cui milioni 30.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1990 e 1992, milioni 15.000 quale quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale quota relativa al 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):</b>						
— ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Indu- stria: cap. 8042) . . . . .	75.000	100.000	100.000	(a) 400.000	1997	3
— ART. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali al- l'ingrosso e all'art. 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: cap. 8043) . . . . .	—	(b) 10.000	—	—	—	3
— ART. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'art. 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in mate- ria di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045) . . . . .	(c) 15.000	(c) 10.000	(c) 10.000	—	—	3
<b>Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:</b>						
— ART. 3: Fondo per il credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042) . . . . .	50.000	50.000	—	—	—	3
— ART. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (Industria: cap. 8045)	30.000	30.000	—	—	—	3
	320.000	370.000	320.000	846.000		

(a) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990, milioni 100.000 relativi all'anno 1991, milioni 50.000 quale parte relativa all'anno 1993 e milioni 50.000 relativi all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
6. <i>Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.</i>						
Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857) . . . . .	30.000	30.000	30.000	15.000	1997	2
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
— Tesoro: cap. 6857 . . . . .	30.000	30.000	—	—	—	2
— Industria: cap. 5110 . . . . .	10.000	10.000	—	—	—	2
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
— ART. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto (Tesoro: capp. 8775, 8776) . . . . .	25.000	30.000	30.000	(a) 62.000	1997	3
— ART. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8777) . . . . .	17.000	27.000	(b) 32.000	89.000	1997	2
-- ART. 8: Contributo alla regione Veneto per interventi in favore delle imprese delle zone montane delle provincie di Treviso e Belluno (Tesoro: cap. 8776) . . . . .	17.000	15.000	(c) 10.000	—	—	2
— ART. 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775) . . . . .	20.000	20.000	(d) 5.000	—	—	1

(a) Di cui: milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Di cui: milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui: milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995

(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
<b>Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:</b>						
— ART. 2, comma 1: Studi e progettazione per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9425) . . . . .	(a) 25.000	25.000	25.000	—	—	3
— ART. 2, comma 2: Interventi aeroporto Marco Polo di Venezia (Trasporti e navigazione: cap. 7513) . . . . .	—	(c) 1.000	1.000	—	—	3
— ART. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro: capp. 7864, 7865) . . . . .	—	(c) 35.000	35.000	—	—	3
— ART. 2, comma 4: Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pubblici: cap. 9454) . . . . .	(c) 10.000	21.000	31.000	—	—	3
— ART. 2, comma 7: Progetto integrato comune di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9455) . . . . .	(b) 5.000	5.000	5.000	—	—	3
— ART. 2, comma 8: Interventi di competenza della provincia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9453) . . . . .	(b) 1.000	1.000	1.000	—	—	3
— ART. 2, comma 9: Interventi in favore dell'Università e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (Università e ricerca: capp. 7321, 7322) . . . . .	(b) 2.000	2.000	2.000	—	—	3
	192.000	252.000	207.000	166.000		

## 7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

— ART. 14, comma ventunesimo: Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406) . . . . .	10.000	—	—	—	—
--	--------	---	---	---	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale autorizzata per il 1994.

(b) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.

(c) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1961, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:</b>						
— ART. 20: Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406) . . . . .	10.000	20.000	(a) 20.000	—	—	3
— ART. 21: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) . . . . .	4.000	4.000	—	—	—	3
<b>Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406) . . . . .</b>						
	20.000	20.000	20.000	80.000	2000	1
	44.000	44.000	40.000	80.000		
<b>8. Edilizia residenziale e agevolata.</b>						
<b>Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795) . . . . .</b>						
	(b) 50.000	(b) 150.000	(c) 300.000	(d) 170.000	1997	1
<b>Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820) . . . . .</b>						
	(c) 25.000	(c) 25.000	—	—	—	1
<b>Legge n. 179 del 1992: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (art. 2, comma 1) (Lavori pubblici: cap. 8276) . . . . .</b>						
	20.000	(e) 25.000	(f) 25.000	—	—	3
	95.000	200.000	325.000	170.000		

- (a) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.  
 (b) Parte della quota relativa al 1985.  
 (c) Parte della quota relativa all'anno 1986.  
 (d) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000), all'anno 1985 (milioni 50.000) ed all'anno 1986 (milioni 20.000).  
 (e) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.  
 (f) Parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

## 9. Mediocredito centrale.

Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:

— ART. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(a) 20.000	(a) 40.000	(a) 40.000	—	—	3
---	---------------	---------------	---------------	---	---	---

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):

— ART. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(a) 20.000	(a) 40.000	(a) 50.000	—	—	3
---	---------------	---------------	---------------	---	---	---

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

— ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(b) 30.000	(b) 50.000	(c) 100.000	(b) 100.000	1997	3
--	---------------	---------------	----------------	----------------	------	---

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

— ART. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(d) 40.000	(e) 105.000	(e) 150.000	(f) 150.000	1997	3
---	---------------	----------------	----------------	----------------	------	---

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Di cui milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 relativi all'anno 1990.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(f) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 140.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI - RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
---	------	------	------	----------------------	-------------------	-----------------

Legge n. 41 del 1986. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) . . . . .

(a)	(b)	(c)	(d)	1997	3
40.000	105.000	150.000	145.000		

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

— ART. 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) . . . . .

50.000	100.000	(e) 50.000	—	—
200.000	440.000	540.000	395.000	

#### 10. Artigiancassa.

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— ART. 11, comma 9: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) . . . . .

(f) 50.000	—	—	—	—
---------------	---	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 110.000) e all'anno 1991 (milioni 40.000).

(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 20.000), 1991 (milioni 30.000), 1992 (milioni 50.000) e 1993 (milioni 45.000)

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1992



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):</b>						
— ART. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	(a) 50.000	(b) 80.000	—	—	—	3
<b>Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):</b>						
— ART. 15, comma 43: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	(a) 25.000	(c) 150.000	(d) 150.000	(e) 175.000	1997	3
<b>Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)</b>						
	25.000	150.000	(f) 150.000	(g) 125.000	1997	3
<b>Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:</b>						
— ART. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	(h) 200.000	—	(g) 50.000	(g) 50.000	1997	3
	350.000	380.000	350.000	350.000		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Di cui milioni 20.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 20.000 relativi all'anno 1993.

(c) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1994.

(d) Di cui milioni 60.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990 e milioni 20.000 quale quota relativa all'anno 1992 e milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Comprende milioni 65.000 relativi all'anno 1989, milioni 90.000 relativi all'anno 1990 e milioni 20.000 relativi all'anno 1994.

(f) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(h) Di cui milioni 150.000 quale quota relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
11 Interventi nel settore dei trasporti.						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811) . . . . .	(a) 60.000	(b) 140.000	(c) 150.000	—	—	3
Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (Trasporti e navigazione: cap. 7309) . . . . .	(d) 10.000	(d) 10.000	—	—	—	3
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro: cap. 7678) . . . . .	(d) 10.000	(d) 10.000	—	—	—	1
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Trasporti e navigazione: cap. 7294) . . . . .	30.000	(e) 80.000	—	—	—	1
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
— ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: cap. 7279) . . . . .	—	(f) 50.000	50.000	—	—	3
— ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: cap. 7311) . . . . .	—	(g) 155.000	155.000	—	—	3
	110.000	445.000	355.000	—		

- (a) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 10.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.  
 (b) Di cui milioni 40.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.  
 (c) Parte delle quote relative ad anni precedenti.  
 (d) Parte della quota relativa all'anno 1993.  
 (e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.  
 (f) Prima annualità di un limite di impegno trentennale autorizzato per il 1994 e rinviato al 1995.  
 (g) Prima annualità di un limite di impegno decennale autorizzato per il 1994 e rinviato al 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</b>						
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (art. 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412) . . . . .	(a) 50.000	(a) 50.000	(a) 64.000	—	—	3
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) . . . . .	(b) 50.000	(c) 150.000	—	—	—	3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:  — ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438) . . . . .	(d) 50.000	(d) 120.000	(e) 224.200	—	—	3
	150.000	320.000	288.200	—		
<b>13. Interventi nel settore della ricerca.</b>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):  — ART. 15, comma 2: Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551) . . . . .	(d) 150.000	(d) 50.000	—	—	—	3
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519) . . . . .	34.900	39.900	84.900	—	—	3
	184.900	89.900	84.900	—		

(a) Parte della quota dell'anno 1987

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989

(c) Comprende milioni 20.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte quota dell'anno 1991

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 30.000) e 1993 (milioni 194.200).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>14. Interventi a favore dell'industria navalmecanica.</b>						
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703) . . . . .	(a) 15.000	(a) 60.000	(a) 15.000	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
ART. 11, comma 1: Interventi finalizzati alla costruzione e trasformazione di navi (Trasporti e navigazione: cap. 7703) . . . . .	(b) 30.000	30.000	30.000	—	—	3
ART. 11, comma 2: Interventi a favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: cap. 7706) . . . . .	(b) 10.000	10.000	10.000	—	—	3
	55.000	100.000	55.000	—		
<b>15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.</b>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: cap. 7509) . . . . .	(c) 50.000	(d) 200.000	(e) 200.000	(f) 300.000	1997	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.

(f) Di cui milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
---	------	------	------	----------------------	-------------------	-----------------

16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS).*

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— ART. 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810) . . . . .

(a)	(a)					2
120.000	100.000	—	—	—		

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: cap. 7840) . . . . .

(b)	(c)	(d)				3
296.500	545.000	403.000	—	—		
<hr/>		416.500	645.000	403.000	—	

17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— ART. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) . . . . .

(e)	(f)	(e)				3
50.000	50.000	40.000	—	—		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 46.500).

(c) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 345.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(f) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1987 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) . . . . .

(a)	(b)	(c)			
50.000	230.000	360.000	-	-	3

Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990: Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7001, 7010) . . . . .

(d)	(d)				
10.000	10.000	-	-	-	3

110.000	290.000	400.000	-		
---------	---------	---------	---	--	--

#### 19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:

— ART 2: Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739) . . . . .

(e)	(f)				
10.000	30.000	-	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(b) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 170.000) e all'anno 1989 (milioni 60.000).

(c) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 70.000), all'anno 1989 (milioni 40.000) e all'anno 1990 (milioni 250.000).

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989

(f) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
egge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 17, comma 20: Realizzazione di un pro- gramma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazio- nale dell'area metropolitana di Cagliari (Am- biente: cap. 7301) . . . . .	(a) 5.000	(a) 20.000	-	-	-	1
— ART. 17, comma 40: Realizzazione di un pro- gramma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405) . . . . .	(a) 5.000	(a) 20.000	-	-	-	1
egge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suo- lo (b) (Tesoro: cap. 9010) . . . . .	—	—	—	—	—	
decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 283 del 1989: Provvedi- menti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (Ambiente: cap. 7708) . . . . .	—	(c) 100.000	(d) 50.000	—	—	3
egge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:						
— Presidenza: cap. 7731 . . . . .	(e) 10.000	—	—	—	—	
— Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502 . . . . .	(d) 38.000	(d) 150.000	(d) 295.000	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) L'autorizzazione di spesa viene considerata nella tabella C in relazione al decreto-legge n. 398 del 1993 (articolo 12) concernente i piani di difesa del suolo.

(c) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 50.000).

(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:</b>						
— ART. 5, comma 9: Piano di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette (Ambiente: cap. 7302) . . . . .	(a) 5.000	—	—	—	—	
— ART. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (Presidenza: cap. 7370) . . . . .	—	15.000	—	—	—	3
<b>Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette:</b>						
— ART. 3, comma 3: Predisposizione della Carta della natura (Presidenza: cap. 7732) . . . . .	5.000	(b) 5.000	—	—	—	3
— ART. 4, comma 9: Programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente: capp. 7303, 7410) . . . . .	62.000	(c) 80.000	—	—	—	2
— ART. 18, comma 4: Finanziamento programmi e progetti per le aree protette marine (Ambiente: cap. 7304) . . . . .	5.000	—	—	—	—	
— ART. 34, comma 10: Istituzione parchi nazionali (Ambiente: cap. 7305) . . . . .	(a) 10.000	—	—	—	—	
	155.000	420.000	345.000	—		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

## 20. Realizzazione strutture turistiche.

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

— ART. 8, comma 2: Prosecuzione degli interventi a sostegno dell'offerta turistica (Presidenza: cap. 7838) . . . . .

(a)	20.000	—	—	—	—	—
-----	--------	---	---	---	---	---

## 21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Tesoro: cap. 9008) . . . . .

(b)	2.115.000	—	—	—	—	—
-----	-----------	---	---	---	---	---

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

— ART. 1, comma 1-ter: Consolidamento delle passività onerose di cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo. (Risorse agricole: cap. 7518) . . . . .

	20.000	—	—	—	—	—
--	--------	---	---	---	---	---

— ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217) . . . . .

	100.000	200.000	(c) 104.000	—	—	3
	2.235.000	200.000	104.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Di cui milioni 1.085.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994 (milioni 47.000) e 1995 (milioni 57.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna,  
Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 1988):

— ART. 17, comma 15: Protezione del territorio  
del comune di Ravenna dal fenomeno della  
subsidenza (legge n. 845 del 1980):

— Lavori pubblici: capp. 7740, 9419 . . . . .	(a) 15.000	(b) 17.340	—	—	—	3
— Risorse agricole: cap. 7720 . . . . .	(a) 12.660	(b) 25.000	—	—	—	3
	27.660	42.340	—	—		

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di  
sviluppo dell'università e per l'attuazione del  
piano quadriennale 1986-1990 (Università e ri-  
cerca: capp. 1032, 1256, 1529/p.) . . . . .

	208.000	(c) 402.000	(d) 215.500	—	—	3
--	---------	----------------	----------------	---	---	---

24. Impiantistica sportiva.

Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-  
legge n. 22 del 1988, convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti  
per la costruzione o l'ammodernamento di im-  
pianti sportivi, per la realizzazione o completa-  
mento di strutture sportive di base e per l'uti-  
lizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore  
delle attività di interesse turistico (Presidenza:  
cap. 7834) . . . . .

	5.000	5.000	5.000	—	—	3
--	-------	-------	-------	---	---	---

- (a) Parte della quota relativa all'anno 1989 e parte della quota relativa all'anno 1990.  
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990 e parte della quota relativa all'anno 1991.  
(c) Di cui milioni 184.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994.  
(d) Parte delle quote relative agli anni 1994 (milioni 20.500) e 1995 (milioni 195.000).

Segue: TAB: LA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):</b>						
— ART. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834) . . . . .	5.000	5.000	5.000	—	—	3
<b>Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: cap. 7834) . . . . .</b>	4.000	4.000	4.000	12.000	1999	3
<b>Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:</b>						
— ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834) . . . . .	20.000	20.000	20.000	100.000	2001	3
	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>112.000</b>		

## 25. Sistemazione aree urbane.

<b>Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)</b>	(a)	(b)	(a)			3
	20.000	130.000	80.000	—	—	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 50.000).

## Segue TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
26. <i>Interventi diversi</i>						
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	75.000	(a) 114.564	—	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
— Tesoro: cap. 8812 . . . . .	(b) 2.000	(b) 8.000	—	—	—	
— Lavori pubblici capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451 . . . . .	(b) 20.000	(b) 10.000	—	—	—	3
— ART. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882) . . . . .	(c) 20.000	(c) 30.000	(c) 10.000	—	—	3
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561) . . . . .	(c) 10.000	(c) 30.000	(c) 10.000	—	—	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017) . . . . .	(d) 100.000	(e) 300.000	(f) 501.000	(d) 150.000	1997	1

(a) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(f) Di cui milioni 117.000 quale parte della quota relativa al 1991, milioni 202.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 182.000 quale parte della quota relativa al 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero:  — ART. 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001) . . . . .	1.100	1.100	-	-	-	1
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719)	(a) 25.000	(b) 350.000	(c) 547.000	(d) 815.000	1997	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	20.000	(e) 20.000	(f) 10.000	1997	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Risorse agricole: cap. 7973) . . . . .	(c) 20.000	(c) 30.000	-	-	-	3
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (art. 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853) . . . . .	10.000	50.000	(g) 80.000	(f) 40.000	1997	2

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Di cui milioni 205.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 145.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Parte delle quote relative all'anno 1992 (milioni 315.000) e all'anno 1993 (milioni 500.000).

(e) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1995

(f) Parte della quota relativa al 1994.

(g) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia:						
— ART. 8: Programma infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico-logistiche delle Forze di polizia (Interno: capp. 7401, 7402) . . . . .	(a) 100.000	(b) 200.000	200.000	—	—	1
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali: cap. 7905) . .	1.000	1.000	1.000	5.000	2000	3
Legge n. 145 del 1992: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni culturali: capp. 7602, 7606, 7607, 8001, 8005, 8019, 8036, 8103, 8203, 8230) . . . . .	(c) 175.000	(c) 20.000	—	—	—	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011) . . . . .	(c) 60.000	(c) 140.000	(c) 30.000	—	—	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare:						
— ART. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Trasporti e navigazione: cap. 7821) . . . . .	20.000	(d) 50.000	(e) 10.000	—	—	3
— ART. 8, comma 3: Impianti ricezione e trattamento morchie e acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (Trasporti e navigazione: cap. 7851) . . . . .	20.000	(f) 20.000	—	—	—	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale autorizzato nel 1994.

(b) Prima annualità di due limiti di impegno quindicennali autorizzati nel 1994 e rinviati nel 1995.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 103 del 1993: Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro (Beni culturali: capp. 8005, 8103) . . . . .	10.000	10.000	(a) 20.000	—	—	3
Decreto-legge n. 121 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Interventi urgenti a sostegno del settore minerario:						
— Art. 1, comma 4: Finanziamento totale per i piani di riconversione produttiva (Industria: cap. 7911) . . . . .	20.000	30.000	—	—	—	
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
— Art. 3, comma 9, e art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: cap. 8789) . . . . .	396.500	(b) 547.300	—	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
— Art. 5-bis, comma 6: Metanizzazione del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7802) . . . . .	80.000	80.000	—	—	—	
— Art. 6, comma 2: Programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate (Difesa: cap. 8102) . . . . .	(c) 150.000	150.000	150.000	—	—	3
Decreto-legge n. 364 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 458 del 1993: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'amministrazione giudiziaria (Giustizia: capp. 7001, 7003, 7010, 7013) . . . . .	115.000	140.000	—	—	—	

(a) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica:

— ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: cap. 9310) . . . . .

65.000	100.000	(a) 65.000	—	—	2
--------	---------	---------------	---	---	---

1.505.600	2.431.964	1.644.000	—	1.020.000	
-----------	-----------	-----------	---	-----------	--

TOTALE GENERALE TABELLA F . . .	16.354.210	20.574.804	21.417.200	33.663.175	
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	--

(a) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.